

Evidenziamo che:

- in caso di **valutazione negativa del periodo di prova**, gli aspiranti devono reiterrarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di **mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura**, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- **non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e**, all'interno di queste, **per tutte le classi di concorso**. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell'a.s. 2022/23, a causa dell'impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell'anno di prova;
- **gli aspiranti suddetti**, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, **intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l'immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25** ([disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe](#));
- **i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie**, idonei compresi ([disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe](#));
- **i docenti di ruolo**, a determinate condizioni, **possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l'assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell'art. 36 del CCNL 2007.**